



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

6° Settore
SERVIZI SOCIALI

BANDO - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2020 – PERIODO MAGGIO / DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Deliberazione della Giunta regionale n. 56/44 del 13/11/2020;
Deliberazione della G.C. n.176/2020.

PREMESSO

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n.1355 del 18/12/2020 è stato approvato il presente bando per l'annualità 2020 periodo da maggio- dicembre;

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020 (periodo 01/05/2020– 31/12/2020) a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, entro e non oltre il termine del **04/02/2021**

ART.1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Capoterra, titolari di contratti regolarmente registrati di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Capoterra e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Inoltre, anche per l'anno in corso sono considerati destinatari dei contributi, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda di accesso ai contributi i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Cittadinanza** italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.

2. I **cittadini di altri Stati (extracomunitari)** sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

3. **Residenza anagrafica nel Comune di Capoterra.** Il requisito della residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

4. **Titolarità di un regolare contratto di locazione, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata**, (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) corrispondente alla propria residenza anagrafica, ubicata nel comune di Capoterra e adibita ad abitazione principale o esclusiva, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate(ex art. 2, comma 1 della Legge 431/1998) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

La locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Titolarità contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Sia il richiedente che i componenti il nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Il contratto non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

5. Requisiti di carattere economico:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) **Fascia A)** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.392,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è **superiore al 14%**. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

b) **Fascia B)** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

N.B. In ragione dell'emergenza Covid-19, la D.G.R. 56/44 del 13/11/2020 prevede l'accesso alla misura anche ai soggetti in possesso di un ISEE non superiore ai € 35.000,00, i quali dovranno autocertificare una perdita sul proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo Marzo-Maggio 2020 rispetto all'analogo periodo riferito al 2019.

- Il contributo concesso ai sensi del procedimento in parola non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di Cittadinanza".

6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando:

a) coloro che abbiano in essere un **contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente**;

b) coloro che risultino titolari, essi stessi o uno dei componenti del proprio nucleo familiare di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

c) coloro che risultino **titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili)**;

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione sul modulo di domanda esclusivamente predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Capoterra che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I moduli di domanda d'iscrizione sono disponibili:

- nel sito internet Istituzionale del Comune

e potranno essere consegnate conformemente a una delle tre seguenti modalità:

a) tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.capoterra.ca.it

a) **a mano** da consegnare presso il Protocollo Generale del Comune di Capoterra previo appuntamento chiamando il numero 0707239208;

b) **tramite PEC** all'indirizzo comune.capoterra@legalmail.it;

Eventuali chiarimenti e informazioni o assistenza per la compilazione della stessa potranno essere richiesti esclusivamente tramite telefono al numero 0707239264 e tramite e-mail al seguente indirizzo: serviziosociale@comune.capoterra.ca.it.

E' necessario che venga indicato un numero telefonico affinché l'ufficio Servizi Sociali possa comunicare con l'utente.

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. **Copia del contratto di locazione** dell'immobile regolarmente registrato.
2. **tassa di registrazione relativa all'anno in corso** o copia di adesione al Decreto Leg.vo 23/2011 art. 3 "cedolare secca";
3. Dichiarazione sostitutiva unica attestante l'ISEE 2020 in corso di validità;
4. autocertificazione riduzione reddito irpef oltre il 20% (per isee entro i € 35.000,00).
5. Copia di documento d'identità, in corso di validità copia del codice fiscale del richiedente.
6. Per i cittadini extracomunitari regolare titolo di soggiorno;
7. copia delle ricevute d'affitto relative al periodo maggio/dicembre 2020.

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, nonché corredate da tutta la necessaria documentazione dovranno essere presentate al Comune, **a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 04/02/2021** indipendentemente dalla modalità di trasmissione dell'istanza.

ART.5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Procedimento procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza la regolarità nonché il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Procederà alla predisposizione di due elenchi: rispettivamente per coloro che rientrano nella Fascia A e per coloro che rientrano nella Fascia B.

Gli elenchi così determinati, saranno approvati con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi e osservazioni mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Responsabile del Settore. A seguito della scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi e dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti tassativamente entro i termini stabiliti, saranno redatti gli elenchi definitivi e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra (www.comune.capoterra.ca.it). Gli elenchi hanno validità per l'anno 2020.

ART.6 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di individuare i beneficiari dei contributi e ai fini della rilevazione del fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune procede all'applicazione dei criteri individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22/62 del 20.6.2019.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. DEL 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati al precedente art. 2.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, *Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili)* al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Canone annuo effettivo: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo: € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per esempio, nel caso di un contratto d'affitto che per l'anno 2020 comprende i mesi da gennaio a novembre (undici mesi), il canone annuo sarà pari alla somma delle undici mensilità.

Il contributo annuo (Ca) sarà calcolato come sopra descritto in base alla fascia reddituale A o B.

Il contributo mensile (Cm) si otterrà dividendo il contributo annuo per undici.

Il contributo concedibile (Cc) è ottenuto moltiplicando il contributo mensile (Cm) per quattro, ovvero per il numero dei mesi da gennaio ad aprile (fatta salva la presentazione delle ricevute).

Se invece il contratto d'affitto per l'anno 2020 interessa i mesi da febbraio a dicembre (sempre undici), il contributo annuo (Ca) e quello mensile (Cm) risulteranno uguali all'esempio precedente, ma il contributo concedibile (Cc) sarà pari al prodotto del contributo mensile per tre ovvero i mesi di febbraio, marzo e aprile.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi si riferiscono al periodo 1 maggio 2020 – 31 dicembre 2020 e vengono calcolati in relazione al numero di mensilità contrattuali relative all'anno 2020. Per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, istituito presso il Ministero dei LL.PP e delle risorse che sono state assegnate al Comune di Capoterra dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi saranno erogati solo ed esclusivamente nel momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

I CONTRIBUTI VERRANNO EROGATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTALE

Non si procede alla liquidazione nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo mono personale.

Nel caso in cui il fabbisogno rilevato, il Comune procederà applicando **le riduzioni mediante ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.**

L'erogazione del contributo è subordinata alla trasmissione in allegato alla domanda delle ricevute d'affitto debitamente compilate (nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente, dicitura "pagato"), riferite al periodo maggio - dicembre 2020 e alle quali deve essere applicata la marca da bollo da € 2,00.

Le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale; per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2020.

Il Comune non è tenuto a dare ulteriori comunicazioni di tale adempimento.

In assenza di presentazione della documentazione il contributo non verrà erogato.

ART.8 DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

Art. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati, con strumenti informatici e telematici, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 e della Determinazione del Responsabile del Settore del Servizio Sociale n. 67 del 04/02/2020, Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al presente bando è l'Istruttore Eva Massidda, Ufficio Politiche Sociali.

ART.11 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. n. 56/44 del 13/11/2020 e ad ogni altra normativa di settore.

Capoterra, lì

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Antonella Marongiu